

CAON. 2913/13

n. [REDACTED] VG

TRIBUNALE DI FIRENZE

Il Tribunale di Firenze, Sezione I^a Civile, riunito in Camera di Consiglio nella persona dei magistrati

dr. Domenico Paparo

Presidente relatore

dr.ssa Daniela Lococo

Giudice

dr.ssa Serena Lorenzetti

Giudice onorario

ha pronunciato il seguente

DECRETO

- vista l'opposizione formulata ex art. 96 DPR 396/2000 da [REDACTED] nata a [REDACTED] il [REDACTED], avverso il rifiuto di ricevere la dichiarazione prevista dall'art. 4, comma 2, della l. 5.2.92, n. 91 espresso dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Firenze con provvedimento del 29.5.12;

- visto il parere favorevole del Pubblico Ministero;
rileva quanto segue:

Il provvedimento opposto si fonda sul difetto di iscrizione anagrafica dei genitori dell'istante al momento della nascita del ricorrente (la cui prima iscrizione anagrafica risulta avvenuta nel Comune di Firenze in data 22.6.2002 con provenienza dalla Jugoslavia); l'Ufficiale dello Stato Civile rileva che, pur essendo dimostrata la nascita in Italia dell'istante medesimo, non risulta fornita prova della sua residenza legale ed ininterrotta in Italia dal momento della nascita al raggiungimento della maggiore età.

La questione risulta essenzialmente incentrata sull'interpretazione della nozione di legale residenza in Italia prevista dall'art. 4 della legge citata ai fini della formulazione della dichiarazione prevista ai fini dell'acquisizione della cittadinanza italiana.

Rileva al riguardo il Collegio che, secondo la circolare ministeriale n. 22/2007 allegata in atti sub doc. 5), "Si è pertanto ritenuto opportuno individuare criteri di applicazione dell'art. 4, comma 2 e del conseguente art. 1 del d.p.r. 572/93 sopraindicati, che meglio rispondano all'attuale contesto sociale, al fine di evitare che le omissioni o i ritardi relativi ai predetti adempimenti, spettanti ai soggetti esercenti la patria potestà e non imputabili ai minori, possano arrecargli danno. Quanto sopra in armonia con la linea di azione del governo e con l'orientamento in ambito internazionale volti alla tutela in via primaria degli interessi del minore. Alla luce delle più recenti linee interpretative introdotte con la circolare n. K 60 del 5.1.2007, si precisa quindi che l'iscrizione anagrafica tardiva del minore presso un Comune italiano ... potrà considerarsi non pregiudizievole ai fini dell'acquisto della cittadinanza italiana, ai sensi dell'art. 4 comma 2 della legge 91/92, ove vi sia una documentazione atta a dimostrare l'effettiva presenza dello stesso nel nostro Paese nel periodo antecedente la regolarizzazione anagrafica (attestati di vaccinazione, certificati medici in generale etc.). L'iscrizione anagrafica dovrà comunque essere ragionevolmente ricollegabile al momento della nascita e quest'ultima dovrà essere stata regolarmente denunciata presso un Comune italiano da almeno uno dei genitori legalmente residente in Italia. Se in periodi successivi alla nascita si rilevassero brevi interruzioni nella titolarità del permesso di soggiorno, al fine di favorire la possibilità di dimostrare la permanenza continuativa nel territorio italiano, l'interessato potrà inoltre produrre documentazione integrativa quale certificazione scolastica, medica o altro, che attesti la presenza in Italia...".

In concreto, alla stregua della stessa circolare ministeriale, non possono essere imputati al minore, nato in Italia da genitori stranieri, eventuali inadempimenti di natura amministrativa di questi ultimi in ordine alla regolarità del soggiorno e all'iscrizione anagrafica assumendo in concreto valore preminente la

